

LABORATORIO CIRENAICA

Associazione di Promozione Sociale

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 1/8/2018 in Bologna (BO), via della Cesويا 10 si sono riuniti i seguenti Signori:

GUIZZARDI SIMONE nato il 27/09/1975 a Crevalcore (BO) c.f. GZZSMN75P27D166Y;

LONGOBARDI DOMENICO nato il 29/03/1972 a Vico Equense (NA) c.f. LNG-DNC72C29L845V;

MASON WALTER nato il 14/01/1971 a Venaria Reale (TO) c.f. MSNWTR71A14L727D.

I medesimi stipulano e convengono quanto segue:

1. E' costituita fra essi una Associazione di Promozione Sociale denominata "**LABORATORIO CIRENAICA**", con sede in Bologna (BO) in via della Cesويا 10.

2. L'Associazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto.

3. Il primo consiglio direttivo sarà composto dai Signori GUIZZARDI SIMONE, LONGOBARDI DOMENICO, MASON WALTER.

4. In sede di prima nomina, le cariche sociali sono così distribuite:

Presidente e Legale Rappresentante: GUIZZARDI SIMONE;

Vice Presidente: LONGOBARDI DOMENICO;

Segretario/Tesoriere: MASON WALTER.

5. I membri del Consiglio Direttivo, come sopra nominati, restano in carica 3 anni.

Firme dei soci fondatori

LABORATORIO CIRENAICA

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

ART. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "**LABORATORIO CIRENAICA**" con sede in via della Cesoya 10 a Bologna. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione, realizzazione di progetti di solidarietà e aggregazione sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, volte alla familiarizzazione con la cultura digitale e con l'uso consapevole delle tecnologie.

In particolare l'associazione si propone di:

- diffondere la cultura "digitale" svolgendo attività informative, formative ed educative all'uso delle tecnologie, rivolte ai soci e/o utenti di tutte le età;
- favorire l'uso delle tecnologie, dei sistemi informativi e della rete per acquisire destrezza nell'accesso ai dati pubblici e incentivare la partecipazione delle persone alle scelte di interesse collettivo;
- promuovere le pratiche educative volte all'uso consapevole delle tecnologie con particolare attenzione all'open source e all'open data;
- avvicinare ai concetti di base dell'informatica attraverso la alfabetizzazione e la programmazione;
- educare le persone sulle tematiche di sicurezza informatica (cyber security) e sulle minacce derivanti dall'uso dei social media (cyber bullismo);

- mettere al centro lo scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
- promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni utilizzando i mezzi digitali come strumento di emancipazione sociale.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è non rivalutabile e intrasmissibile.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso, esclusione, decadenza del socio

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza o a causa di morte.
Il recesso da socio deve essere presentato dal socio iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e

delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere motivate e comunicate ai soci destinatari mediante lettera. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio decade automaticamente quando si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio dell'esercizio sociale.

ART. 6 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli associati per lo svolgimento di attività istituzionali;
- b) contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agri-

cola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi nonché eredità, donazioni e legati;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 7 - Esercizio sociale e Rendiconto

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 9 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci (10) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci – in sostituzione o in aggiunta della modalità prevista al paragrafo precedente - mediante pubblicazione sul giornale associativo, invio di lettera semplice, e-mail in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 10 - Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 11 - Quorum costitutivi e deliberativi

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio. Un socio può essere portatore di una sola delega.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 12 – Assemblea straordinaria

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tut-

te le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di due giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutte le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 15 – Sostituzione consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla

nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 17 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza dell'attività dell'Associazione, con particolare riferimento alle deliberazioni assembleari e ai Rendiconti annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 148 ottavo comma TUIR.

ART. 19 - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.